



*Accordo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale*

*e*

*Il Consiglio Nazionale delle Ricerche*

*Per*

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (di seguito denominato “MAECI”) - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese con sede in Roma, Piazzale della Farnesina, 1 CAP 00135 Codice Fiscale 80213330584, nella persona del Direttore Generale, Ministro Plenipotenziario Vincenzo De Luca

*e*

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato “CNR”), ente di diritto pubblico con sede a Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, CAP 00185, Codice Fiscale 80054330586, nella persona del Presidente, Prof. Massimo Inguscio

d’ora in poi denominate “le Parti”

**VISTO** l’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche della legge n. 15 del 2005 e della legge n. 80 del 2005, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

**VISTO** il piano di promozione integrata del Sistema Paese nel quale la Direzione Generale ha elaborato alcuni assi prioritari strategici per la promozione dell’Italia all’estero in sinergia tra diplomazia economica, culturale e scientifica e attraverso l’azione della rete diplomatico-consolare e degli *Istituti italiani di Cultura*, tra cui, al punto 10, si legge: “PROMOZIONE DELLA SCIENZA E DELLA RICERCA ITALIANE” L’attività si impernia sul modello dei “Tavoli Paese” che valorizzano la componente ricerca/imprese. Il modello è già operativo con la Cina, LA Corea del Sud e il Giappone e sarà esteso a Stati Uniti e Israele. Nelle iniziative di promozione viene dedicata particolare attenzione alla componente innovazione;

**VISTO** il D.P.C.M. del 6 luglio 2017 - Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero - istituito ai sensi dell'art. 1, comma 587, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

**VISTO** che il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione;

**RITENUTO** che, al fine di dare concreta attuazione alla politica di promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo, è intendimento delle Parti collaborare per l'allestimento di una Mostra che possa illustrare il fondamentale apporto dell'Italia allo sviluppo scientifico e tecnologico;

**CONSIDERATO** che la Mostra viene realizzata al fine di allestirla presso alcune delle più prestigiose sedi diplomatiche italiane all'estero e che allo scopo le Parti collaboreranno impegnando le rispettive risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie;

**CONSIDERATO** che la collaborazione tra il MAECI e il primo Ente Pubblico di Ricerca nazionale, realizza le rispettive finalità istituzionali in ordine sia alla promozione dell'Italia all'estero sia alla promozione, lo sviluppo, il coordinamento e la gestione di iniziative a carattere scientifico, con significative ricadute sul tessuto economico e sociale del Paese;

**RITENUTO** che, il percorso espositivo complessivo possa incidere in modo significativo sulla performance dei consumi culturali delle attività espositive, con un possibile incremento del bacino di interesse e con l'attrazione di importanti flussi turistici, nonché l'attrazione di più talenti stranieri verso le nostre istituzioni accademiche di ricerca;

**RITENUTO** di voler favorire la diffusione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione quali strumenti per promuovere il dialogo e lo sviluppo dell'economia, promuovendo sinergie e favorendo una maggiore presenza del Sistema Italia in ambito internazionale;

**CONSIDERATO** che con tale collaborazione, le Parti, oltre a voler garantire l'alto livello culturale, scientifico e attrattivo del progetto espositivo, intendono rafforzare la loro sinergia e la loro immagine come soggetti in grado di organizzare eventi culturali di assoluto rilievo internazionale;

## **CONVENGONO E STIPULANO**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la realizzazione congiunta, ognuno per quanto di propria competenza ed esperienza, di una Mostra che sarà allestita presso alcune delle sedi diplomatiche nelle principali capitali mondiali, con lo scopo di promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo.

Per la realizzazione dell'iniziativa congiunta oggetto del presente Accordo, le Parti, per le attività di propria competenza, potranno avvalersi attraverso successivi accordi esecutivi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati ed in particolare di istituzioni scientifiche o museali che saranno individuate nel progetto esecutivo in relazione alla specificità delle azioni da intraprendere.

### **Art. 2 Obblighi delle parti**

## Il CNR:

- predispone il progetto esecutivo della Mostra sulla base delle idee progettuali concordate con il MAECI e lo sottopone alla sua approvazione. Tale progetto ricomprenderà anche la previsione di un primo evento di presentazione della collaborazione oggetto del presente Accordo, da realizzarsi entro al fine del corrente anno (2017);
- coordina le istituzioni scientifiche e museali coinvolte nell'attuazione del progetto esecutivo, assicurandone la sua effettiva realizzazione;
- mette a disposizione proprio personale in possesso delle competenze scientifiche e tecniche necessarie a garantire la progettazione e la realizzazione della Mostra;
- provvede ad assicurare che il proprio personale e chiunque collabori, a qualsiasi titolo, alla realizzazione dell'evento, sia coperto da assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile presso terzi, come da polizza assicurativa stipulata con apposita agenzia assicurativa;
- predispone e invia al MAECI la rendicontazione, scientifica e finanziaria;
- valorizza e promuove l'iniziativa della Mostra dedicata alla promozione dei settori scienza e innovazione italiani mediante tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione.

## Il MAECI:

- collabora con il CNR alla definizione delle idee progettuali e approva il progetto esecutivo della Mostra;
- finanzia la realizzazione della Mostra nelle modalità descritte all'art. 5;
- promuove l'iniziativa attraverso la propria rete estera, organizzando a latere, quando possibile, eventi e seminari scientifici;
- collabora nella realizzazione dell'iniziativa espositiva curando congiuntamente con il CNR, anche tramite la propria rete estera, gli aspetti relativi all'allestimento della Mostra all'estero e in particolare logistica e comunicazione;

### **Art. 3** Referenti dell'Accordo

Ai fini del necessario coordinamento per la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo, le Parti indicano quali referenti dello stesso, rispettivamente:

per il MAECI:

- il Capo Ufficio IX della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese per gli aspetti di contenuto del progetto;
- il Capo Ufficio VIII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese per gli aspetti di natura amministrativo-contabile;

per il CNR:

- il Dirigente dell'Ufficio Comunicazione, Informazioni e URP della Direzione Generale del CNR;
- il Responsabile della Struttura di Particolare Rilievo Relazioni Internazionali della Direzione Generale del CNR.

### **Art. 4** Durata

Il presente Accordo ha validità dalla data di stipula e sino alla data di termine delle attività, di cui all'art. 1 e, comunque, non oltre il 31/12/2020;

#### **Art. 5** Finanziamento e termini di pagamento

Il MAECI copre i costi sostenuti per le attività oggetto dell'Accordo, nei limiti del finanziamento attribuito al cap. 2471/3 previsto dal D.P.C.M., art. 2 lett. e), fuori campo applicazione IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972, art. 10 punto 20.

Il predetto finanziamento, pari a 500.000 euro, per l'esercizio finanziario 2017, viene erogato al CNR a seguito dell'approvazione da parte del MAECI del progetto esecutivo, che dovrà essere presentato entro e non oltre il 15/11/2017;

Per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 l'ammontare massimo di 100.000 euro previsto per ciascun anno, verrà erogato con un anticipo pari al 40%, a seguito di presentazione della relazione programmatica annuale da parte del CNR e della conseguente approvazione da parte del MAECI; il saldo di ciascun anno a presentazione dei rendiconti finanziari, che dovranno contenere l'indicazione delle spese sostenute, documentate da copia di fatture, note di credito o documenti contabili di analogo valore.

Eventuali modifiche alle condizioni di finanziamento sopra descritte potranno essere concordate tra le Parti a mezzo di atto scritto.

#### **Art. 6** Revoca del finanziamento

Il MAECI si riserva la facoltà di revocare il finanziamento relativa all'attività in oggetto qualora non fossero rispettati i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dal presente Accordo.

In tale ipotesi saranno, comunque, riconosciute al CNR le spese effettivamente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca, purché strettamente connesse all'attività oggetto del presente Accordo. Tali spese e impegni dovranno essere debitamente documentati.

#### **Art. 7** Copertura assicurativa – Responsabilità civile

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività, di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nell'Accordo.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa – per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti, che partecipino alle attività connesse al presente Accordo e, in ogni caso, verso terzi per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

#### **Art. 8** Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la normativa imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

#### **Art. 9** Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 10** Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dell'Accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

#### **Art. 11** Sottoscrizione

Il presente Accordo viene stipulato ed è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale, pena la nullità dello stesso.

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 3, della L. 6 febbraio 1913, n. 89 e ss.mm.ii., la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 82/2005 successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per

Per

Il Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione Internazionale

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche

D. G. per la Promozione del Sistema Paese

Presidente

Min. Plen. Vincenzo de Luca

Prof. Massimo Inguscio